

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALE PER LA GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO.

L'anno duemilasei, addì 16 del mese di dicembre, alle ore 11.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal segretario comunale, verbalizzante, dott. Giovanni Besozzi, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
Monti Felice - Sindaco	X	
Romanati Gino	X	
Bertuzzi Marco	X	
Rovarini Riccardo	X	
Prone Ambra	X	
Massara Valentino	X	
Michele Ravizza	X	
Bonetti Paola	X	
Rossi Ezio	X	
Marelli Giuseppina		X
Cerutti Aldo		X
Lancellotti Massimo		X
Fornara Alberto Giuseppino		X (GIUSTIF.)

E' altresì presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno, Sig. Mora Roberto.

Constatato il numero legale, il Sindaco, Sig. Felice geom. Monti, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALE PER LA GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa Generale, che qui di seguito sottoscrive:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dottor Giovanni Besozzi

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, che qui di seguito sottoscrive:

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Architetto Carla Biscuola

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, che qui di seguito sottoscrive:

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Piera Cavallotti

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORISO

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/2006.

Vista la Delibera n. 11 del 15/09/2006 della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, con la quale é stato approvato il Piano d’Ambito per la gestione del ciclo integrato dell’acqua nell’ ATO n. 1 del Piemonte “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”.

Premesso che questo Comune è parte costituente dell’ATO n. 1 attraverso il Sindaco nominato a rappresentare il Bacino Territoriale Omogeneo cui appartiene; considerato:

- che il suddetto Piano d’Ambito prevede un programma di investimenti ventennale di 450 milioni di Euro ed ha tra i suoi obiettivi principali l’estensione del servizio idrico integrato, l’adeguamento di tutti gli impianti di depurazione esistenti ai nuovi standard ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa europea ed italiana nonché il potenziamento delle riserve idriche di ogni centro abitato per prevenire situazioni di carenza d’acqua;
- che questo Comune ha partecipato agli incontri organizzati dall’ATO per definire il “Piano d’Ambito” ed ha contribuito alla sua stesura attraverso questionari, dati forniti e verifica degli investimenti in esso stabiliti;
- che l’ATO intende al più presto assegnare l’incarico di gestione del ciclo idrico integrato “in house” a società interamente “pubblica”, i cui soci siano Società interamente possedute da Comuni ovvero da Comuni in grado di esercitare sulla società stessa “controllo analogo” a quello fino ad ora esercitato sulla gestione dello stesso servizio;
- che per la gestione del servizio idrico integrato si rende opportuna la costituzione di una società interamente pubblica con un capitale sociale pari a 50 centesimi di euro per abitante, che fungerà da Gestore Unico di Ambito e che si occuperà di coordinamento delle SOT, di bollettazione e gestione dei flussi finanziari, di progettazione e di controlli ambientali sulla qualità delle acque e degli scarichi, mentre la SOT si occuperà della gestione ordinaria e straordinaria sul territorio, essendo prevista poi, entro il 31.12.2011, la fusione delle SOT nel Gestore unico di ambito;
- che questo Comune intende partecipare alla costituzione della società che fungerà da Gestore Unico di Ambito (aggregazione di II livello), al fine di garantire le condizioni necessarie al conferimento “in house” da parte dell’ATO;
- che per meglio regolare il complesso iter giuridico di costituzione della società e la loro governance è opportuno stipulare un apposito accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del TUEL.

Visti:

- la Schema di Accordo di Programma tra tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti, allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale;
 - lo Statuto della società che fungerà da Gestore Unico di Ambito da costituirsi nella forma di S.p.A.;
- Ritenuto che il contenuto dello Statuto sopra menzionato e dell’Accordo di Programma corrispondano alle premesse e alle considerazioni della presente deliberazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 dai competenti Responsabili dei Servizi, allegati alla presente;

con voti nove favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, palesemente espressi dai nove presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di condividere lo schema dell'Accordo di programma per la costituzione ed il controllo del gestore unico, che si allega sotto la lettera A;
- 2) di approvare lo statuto del futuro gestore unico d'ambito che si allega sotto la lettera B;
- 3) di partecipare alla costituzione della società che fungerà da Gestore Unico di Ambito, sottoscrivendo una quota di capitale pari ad euro 365,00 (importo arrotondato ad unità di euro), pari a 50 centesimi di euro per ogni abitante di questo comune con imputazione all'intervento 2.09.04.08 capitolo 3297 "Quota costituzione Società G.U.A. Novara e V.C.O.";
- 4) di incaricare il Sindaco, anche tramite suo delegato, di procedere alla sottoscrizione ed all'attuazione dell'Accordo di programma predetto, dando allo stesso mandato per assumere ogni decisione che sia richiesta nell'accordo stesso, e di partecipare alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della società, autorizzando inoltre il Sindaco ad apportare, sia all'accordo di programma, sia allo statuto allegato, le modifiche e le integrazioni che ritenga utili o necessarie per la migliore attuazione del progetto, purché vengano mantenuti fermi i principi e gli obiettivi contenuti nello schema allegato.

Quindi, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti nove favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

ALLEGATO "A"

rev27nov06 pag. 1/11

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COSTITUZIONE ED IL CONTROLLO DEL GESTORE UNICO DEL CICLO IDRICO

Tra i comuni di: Novara, Verbania, Borgomanero, Domodossola, Trecate, Omegna, Arona, Galliate, Oleggio, Cameri, Castelletto Ticino, Bellinzago, Gravellona Toce, Villadossola, Cerano, Gozzano, Cannobio, Stresa, Grignasco, Crevoladossola, Baveno, con popolazione totale di 318.709 abitanti, pari al 63,48% della popolazione dell'ATO 1, di seguito indicati anche semplicemente come Comuni

PREMESSO

- che attualmente la gestione del servizio idrico nel territorio dell'ATO n. 1 è svolta da diversi soggetti, di proprietà pubblica, tra loro non integrati;
- che la vigente normativa prevede che la gestione debba essere affidata dall'Autorità d'Ambito ad un soggetto unitario per l'intero ATO;
- che l'Autorità d'Ambito ha stabilito che la gestione venga affidata *in house* ad un soggetto di proprietà interamente pubblica, nel quale confluiscono gli attuali gestori, attraverso un processo di aggregazione di primo livello (cfr. Conferenza dell'Autorità d'Ambito del 19.12.2005, paragrafi 4 e 5);
- che la maggior parte dei Comuni aderenti al presente accordo sono, direttamente o indirettamente, proprietari di partecipazioni delle società che attualmente svolgono su base locale la gestione del ciclo idrico (società d'ora innanzi chiamate anche Società Operative Territoriali o SOT);
 - che i Comuni intendono promuovere il processo di aggregazione di secondo livello delle SOT per dare vita ad un soggetto (gestore unico d'ambito) idoneo ad ottenere l'affidamento in house della gestione del ciclo idrico nell'ATO 1 ed intendono assicurare una governance chiara e democratica che permetta di mantenere il collegamento con il territorio, con la valorizzazione delle attuali gestioni e del loro eventuale plu-

1 I sottoscrittori del presente accordo di programma sono auspicabilmente i 21 Comuni dell'ATO 1 delle Province di Novara e Verbania con il maggior numero di abitanti, con la possibilità di escludere i Comuni che non aderissero (ferma restando la necessità di coprire la maggioranza della popolazione dell'ATO 1) e con la possibilità di includere altri Comuni dell'ATO 1 che deliberassero l'adesione al presente accordo entro il termine perentorio del 11 dicembre 2006.

svalore, e che consenta ai Comuni di esercitare anche un efficace controllo del medesimo soggetto, analogo a quello svolto sui propri servizi;

- che la Provincia di Novara e la Provincia del Verbano Cusio Ossola sono disponibili a sottoscrivere parte del capitale della costituenda società (GUA) allo scopo di permettere il successivo ingresso nel capitale della società stessa dei comuni che non hanno ancora aderito al presente accordo,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Natura giuridica dell'accordo.

Il presente accordo è stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

2) Obiettivi del presente accordo.

Obiettivo dell'accordo è la creazione di una unica società di capitali, partecipata al 100% direttamente dai Comuni che abbia i requisiti per ricevere dall'Autorità d'Ambito l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 1, soggetto d'ora innanzi chiamato anche Gestore Unico d'Ambito (GUA).

La società (GUA) aspira ad ottenere l'affidamento in-house da parte dell'Autorità d'Ambito della gestione di tutto l'ATO 1 e si occuperà del coordinamento dei gestori (SOT), gestendo direttamente i flussi finanziari e la bollettazione dei consumi, la progettazione e l'appalto degli interventi a rilevanza d'ambito e/o di particolare complessità che sono individuati dal piano d'ambito, la gestione del laboratorio analisi. Per l'esercizio delle suddette funzioni, al fine di evitare la duplicazione di costi, il GUA può avvalersi con specifico contratto dell'organizzazione delle società operative territoriali.

La società (GUA) avrà inoltre il controllo, coerentemente alla previsione del punto 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile, attraverso i vincoli determinati dai contratti di servizio, sulle società che attualmente gestiscono il servizio idrico (SOT) e che derivano da aggregazioni di primo livello, sulle quali il GUA eserciterà inoltre anche attività di direzione e coordinamento, in attuazione del medesimo contratto di servizio.

Il capitale delle SOT rimarrà integralmente di proprietà dei comuni soci al fine di consentire anche ad essi un controllo diretto della gestione nel proprio territorio di riferimento.

Obiettivo dell'accordo è anche quello di assicurare il controllo da parte dei Comuni sul

GUA e sulle SOT in modo stabile, efficace, efficiente e democratico, nonché di esercitare sulle medesime società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, mantenendo il collegamento con il territorio ed una efficace ricaduta sullo stesso dei plusvalori ottenuti dalla gestione del servizio.

Il GUA procederà a coordinare ed uniformare la gestione delle SOT, in modo da poter arrivare alla fusione con le SOT medesime tenuto conto che il termine fissato dall'ATO, con la delibera della Conferenza dell'Autorità del 19.12.2005, è il 31.12.2011.

3. Principi condivisi.

I Comuni condividono quanto segue:

- a. il peso da attribuire ai vari comuni in termini di voto in assemblea è in proporzione al numero degli abitanti (secondo il censimento ISTAT 2001);
- b. ai comuni ed alle società patrimoniali sarà rimborsato, per l'utilizzo degli impianti e delle reti, l'importo delle rate dei mutui in ammortamento da corrispondere per ciascuna annualità, al netto di eventuali contributi in conto della stessa da parte di soggetti pubblici, anche a valere sul fondo sviluppo investimenti. Il rimborso sarà corrisposto sino alla scadenza del piano d'ammortamento o in alternativa sino alla novazione soggettiva del mutuo in capo al GUA;
- c. il patrimonio netto (includendo in esso gli eventuali finanziamenti dei soci) degli attuali gestori, derivanti dalle aggregazioni di primo livello (SOT), non necessariamente è in proporzione al numero degli abitanti, inoltre per alcuni di essi si è in presenza di una attuale maggiore redditività. Del diverso valore dei gestori si terrà conto attraverso le regole di governance ed attribuendo, a chi ha un valore proporzionalmente superiore agli abitanti di riferimento, per la parte che supererà una franchigia del 10%, azioni privilegiate, prive del diritto di voto, e/o particolari strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 comma 6 C.C.). Detti strumenti finanziari partecipativi prevedono diritti patrimoniali, in particolare il diritto alla partecipazione agli utili e il diritto al rimborso del valore capitale, da esercitarsi entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di fusione con previsione dei fondi necessari nel budget previsionale del GUA e limitati poteri amministrativi (in particolare privi del diritto di voto in assemblea e con la facoltà di nominare un componente effettivo del collegio sindacale ed uno supplente), ciò in considerazione che l'attuale gestione del ciclo idrico da parte di alcuni comuni, in alcuni casi sino ad oggi ha determinato un utile d'esercizio distribuibile ai

comuni detentori del capitale sociale;

d. nel periodo antecedente la fusione, in modo da assicurare la conversione graduale del sistema attuale a quello a regime e riconoscere a ciascuna SOT i miglioramenti di efficienza realizzati dalla medesima dal 1.1.2007, nel primo anno di gestione i ricavi della bollettazione dovranno essere destinati al territorio in cui vengono riscossi in misura non inferiore al 90%, sia mediante remunerazione del servizio della SOT di riferimento, sia mediante rimborso delle rate di mutuo ai comuni e alle società patrimoniali del territorio di riferimento, sia mediante investimenti nel medesimo territorio, sia infine mediante altre attività svolte anche dal GUA a favore del territorio stesso. Per gli anni successivi del periodo transitorio il GUA, tenuto conto del Piano d'Ambito, determinerà la quota di spettanza del territorio di riferimento in misura non inferiore all'85% (ottantacinque per cento) della tariffa applicata e riscossa per il territorio stesso.

La percentuale del 90% del primo anno potrà essere ridotta sino all'87,5% qualora ciò fosse necessario per evitare che alcune SOT abbiano margini operativi lordi (MOL) negativi. Il minor importo corrispondente alla differenza tra il 90% e la percentuale effettivamente applicata sarà recuperato nei quattro anni successivi. Nel caso in cui la dinamica tariffaria attualmente stabilita venga per qualsiasi motivazione rivista o modificata, le percentuali qui previste dovranno essere ridiscusse al fine di garantire comunque un impatto simile o migliorativo nei conti economici delle SOT;

e. coloro che saranno chiamati a ricoprire cariche di amministratore nelle diverse società dovranno essere animati da spirito di servizio e percepire compensi che siano allineati a quelli percepiti da cariche elettive negli enti locali di riferimento;

f. gli amministratori del GUA sono nominati dai Comuni aderenti al presente accordo in modo da consentire la partecipazione, per quanto possibile, di tutti i Comuni, e comunque sempre di quelli più rappresentativi;

g. un Amministratore di ciascuna SOT sarà nominato, previo gradimento del GUA, con delega ai rapporti con l'ATO ed il GUA stesso.

4. Il processo di aggregazione di secondo livello.

I FASE

I Comuni aderenti al presente accordo, insieme alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola che intervengono ciascuna con il peso dei comuni della propria provincia che non hanno ancora aderito al presente accordo ed al solo scopo di permetterne il successivo

ingresso, costituiscono il Gestore Unico d'Ambito nella forma di società per azioni, versando ciascuno un capitale pari a 0,50 euro per abitante (censimento ISTAT 2001).

Il capitale sarà conferito in denaro e sarà utilizzato dalla neocostituita società per fare fronte alle spese del processo di aggregazione, di cui la società stessa si farà promotrice.

La prima fase si conclude entro il 31.12.2006.

La società stipula i contratti di servizio con le SOT per l'affidamento della gestione del servizio a livello locale.

La società si attiverà per ottenere dall'Autorità d'Ambito l'affidamento in house della gestione del ciclo idrico sull'intero ATO.

II FASE

I Comuni, che hanno direttamente o indirettamente partecipazioni nelle SOT, si impegnano ad ultimare i processi di aggregazione di primo livello delle SOT medesime, che dovranno ciascuna avere:

1. forma di società di capitali;
2. uno statuto compatibile con il presente accordo e con i principi dell'affidamento in house e che preveda l'esercizio da parte del Comune/i soci di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. la separazione della gestione dalla proprietà degli impianti e delle reti;
4. il capitale posseduto direttamente o indirettamente da comuni.
5. l'impossibilità di gestire servizi diversi da quelli inerenti il servizio idrico nell'ATO1.

Tale fase si conclude entro il 30 giugno 2007.

Le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola con proprie deliberazioni (che si allegano al presente atto) si sono impegnate a cedere, nei successivi due anni, le proprie azioni ai comuni della propria provincia non ancora soci che le richiederanno, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune richiedente, ad un prezzo pari al valore nominale. Le azioni delle Province non acquistate al termine dei due anni saranno annullate, con restituzione dei conferimenti. I comuni che acquisteranno tali azioni devono aderire preventivamente al presente Accordo di programma con delibera del Consiglio Comunale.

III FASE

Il GUA procederà ad incorporare mediante fusione le SOT tenuto conto che il termine

fissato dall'ATO, con la delibera della Conferenza dell'Autorità del 19.12.2005, è il 31.12.2011.

Ai fini della fusione la valutazione di ogni SOT sarà pari al margine operativo lordo (MOL) medio risultante dai bilanci degli ultimi cinque esercizi (di durata annuale) antecedenti la fusione, moltiplicato per sette e sommato alla posizione finanziaria netta. I debiti verso soci originatisi nel corso delle aggregazioni di primo livello non saranno considerati quali passività nel calcolo della posizione finanziaria netta. Tali valori saranno oggetto di apposito Audit contabile secondo criteri da condividere tra i Comuni soci del GUA preventivamente all'atto della fusione.

Ai fini della determinazione del concambio da fusione, si opererà in modo che nel GUA, dopo la fusione, ogni Comune abbia un numero di voti proporzionale al numero di abitanti.

A tal fine saranno emessi, a favore dei comuni soci delle SOT, azioni privilegiate e/o particolari strumenti finanziari partecipativi (tipo A), privi del diritto di voto, di un importo per abitante pari al minore del valore per abitante di ciascuna SOT, mentre per il valore per abitante della propria SOT eccedente tale minor valore – aumentato di una franchigia del 10%

- saranno emesse azioni privilegiate e/o strumenti finanziari partecipativi (tipo B), privi del diritto di voto e che prevedono diritti patrimoniali, in particolare il diritto alla partecipazione agli utili e il diritto al rimborso del valore capitale, da esercitarsi entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di fusione con previsione dei fondi necessari nel budget previsionale del GUA e limitati poteri amministrativi (in particolare privi del diritto di voto in assemblea e con la facoltà di nominare un componente effettivo del collegio sindacale ed uno supplente).

Tali azioni privilegiate e strumenti partecipativi potranno anche essere attribuiti ai soci di una SOT in modo non proporzionale alle quote di partecipazione, al fine di tenere conto di eventuali finanziamenti erogati dai soci stessi in modo non proporzionale.

Il GUA sarà disponibile – se consentito dalla normativa al momento - ad incorporare mediante fusione le società patrimoniali, a richiesta dei comuni soci. In tal caso ai comuni soci delle società incorporate saranno attribuite speciali azioni che non alterino sostanzialmente il principio di partecipazione al voto secondo il numero degli abitanti né i criteri di ripartizione degli utili e che, al momento della liquidazione del GUA, saranno rimborsate esclusivamente mediante riassegnazione dei cespiti delle società incorporate.

5. Nomina degli amministratori.

Lo statuto della società per azioni GUA conterrà la clausola per cui gli amministratori sono nominati dai Comuni soci a norma dell'art. 2449 c.c.

I Comuni aderenti al presente accordo nomineranno 5 amministratori, nell'ambito di una conferenza di servizi, tenendo presente che:

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in Acque Nord S.p.A. (intendendo d'ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipano SPV e SEO) nomineranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione cui spetterà la rappresentanza legale e funzioni di garanzia;

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in Sin S.p.A. (intendendo d'ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipa l'attuale Sin S.p.A.) nomineranno un amministratore che sarà poi nominato amministratore delegato cui verranno conferiti poteri di gestione,

compatibilmente con i poteri riservati all'assemblea dallo Statuto;

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in Acque S.p.A. (intendendo d'ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipa l'attuale Acque S.p.A.) nomineranno il Vice Presidente;

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in AIA S.r.l. (intendendo d'ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipa l'attuale AIA S.r.l.) nomineranno un amministratore;

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in Idrablu S.p.A. (intendendo d'ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipa l'attuale Idrablu S.p.A.) nomineranno un amministratore.

Per la nomina degli amministratori i Comuni indicati in ciascuno dei punti precedenti decideranno, di volta in volta, sulla base del numero degli abitanti.

Qualora venga a mancare un amministratore, lo stesso sarà sostituito da altro amministratore nominato dagli stessi Comuni che avevano nominato l'amministratore cessato.

La conferenza di servizi può essere indetta dal Comune di Novara, dal Comune di Verbania, di propria iniziativa o su richiesta di due Comuni soci con maggiore popolazione di ciascuna delle restanti SOT o su richiesta di almeno sei Comuni soci, esclusi i suddetti, o su richiesta del Presidente del GUA.

Dopo la fusione saranno nominati 11 amministratori dai Comuni aderenti al presente accordo, nell'ambito di due conferenze di servizi, una per i Comuni della Provincia di Novara ed una per i Comuni del Verbano Cusio Ossola, su convocazione rispettivamente del sindaco di Novara e del sindaco di Verbania di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 sindaci. In tali conferenze di servizi i Comuni novaresi eleggeranno 7 amministratori, tra cui sarà scelto il vicepresidente e l'amministratore delegato, mentre i Comuni del VCO eleggeranno 4 amministratori, tra i quali sarà scelto il presidente. Il presidente avrà la rappresentanza legale e funzioni di garanzia ed all'amministratore delegato verranno conferiti poteri di gestione, compatibili con quelli riservati all'assemblea dallo statuto.

Qualora vi fossero limitazioni legali al numero di amministratori, incompatibili con quanto sopra, i Comuni aderenti al presente accordo, nel periodo antecedente la fusione, nomineranno 3 amministratori come segue:

- i Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola nomineranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione con i predetti poteri;
- il Comune di Novara nominerà un amministratore, che sarà poi nominato amministratore delegato, a cui sarà affidata l'intera gestione sociale. In alternativa all'amministratore delegato, detto Comune indicherà un amministratore e il Direttore Generale;
- gli altri Comuni della Provincia di Novara nomineranno il Vicepresidente. Per la nomina del Presidente e del Vicepresidente i Comuni indicati in ciascuno dei punti precedenti decideranno, di volta in volta, sulla base del numero degli abitanti, in apposite conferenze dei servizi nominando il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di consensi. Le conferenze di servizi per la nomina del Presidente e del Vicepresidente saranno indette rispettivamente dal Comune di Verbania e dal Comune di Borgomanero, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 Comuni o su richiesta del Presidente del GUA. Qualora venga a mancare un amministratore, lo stesso sarà sostituito da altro amministratore nominato dagli stessi Comuni che avevano partecipato alla votazione dell'amministratore cessato. Successivamente alla fusione, gli amministratori saranno nominati dai Comuni aderenti al presente accordo nell'ambito di due conferenze di servizi, una per i Comuni della Provincia di Novara ed una per i Comuni del Verbano Cusio Ossola, su convocazione rispettivamente del sindaco di Novara e del sindaco di Verbania di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 sindaci. In tali conferenze di servizi i Comuni novaresi eleggeranno 2 amministratori, tra cui

saranno scelti il vicepresidente e l'amministratore delegato, mentre i Comuni del VCO eleggeranno il presidente.

Per garantire il controllo analogo ed un atteggiamento di imparzialità nei rapporti tra la società controllante e tutte le sue controllate, non potranno assumere la carica di Presidente e di Amministratore delegato del GUA le persone che ricoprono o abbiano già ricoperto cariche sociali nelle SOT nei due anni precedenti.

Un amministratore in ciascuna SOT, con delega ai rapporti con l'ATO ed il GUA stesso, sarà espresso con gradimento del GUA .

Gli statuti delle SOT dovranno essere adeguati di conseguenza.

6. L'esercizio del controllo analogo.

L'esercizio da parte dei Comuni di un controllo, nei confronti del GUA e delle SOT, analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato attraverso l'assemblea ordinaria del GUA, che a tal fine dovrà essere convocata almeno con frequenza trimestrale. In tale veste, l'assemblea ordinaria provvede:

- alla valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società e delle SOT nonché del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi, con audizione, almeno due volte l'anno, del Presidente e del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato;
- all'approvazione del budget, del piano industriale, del piano degli investimenti e del bilancio pluriennale di previsione, sia propri che delle SOT;
- all'approvazione del budget annuale d'esercizio delle attività direttamente espletate e del budget annuale consolidato con quelli delle SOT;
- all'approvazione degli aggiornamenti del budget a seguito di verifica trimestrale in corso d'esercizio;
- all'approvazione degli schemi dei contratti di servizio;
- all'approvazione dell'indirizzo strategico e delle più rilevanti operazioni.

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi delle società prima che siano stati esaminati dall'Assemblea. Gli atti di amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

Si procederà inoltre alla nomina di un Commissione di 12 componenti così designati da parte dei Comuni soci del GUA:

- 3 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in Sin S.p.A.
- 3 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in Acque S.p.A.
- 2 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in AIA S.r.l.
- 2 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in Acque Nord S.p.A.
- 1 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in IdraBlu S.p.A.
- 1 dai Comuni che non avranno partecipazioni nelle predette società.

Tale Commissione potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, potrà chiedere informazioni all'organo amministrativo ed eserciterà il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con successiva relazione ai Comuni. Essa potrà inoltre formulare direttive ed indirizzi all'organo amministrativo che saranno vincolanti per lo stesso.

L'incarico di componente la Commissione è gratuito.

I membri della predetta Commissione nominati dai Comuni che hanno partecipazioni in una SOT svolgeranno analoghe funzioni nei confronti della medesima SOT.

Lo Statuto della società deve prevedere che:

- tutte le attività del servizio idrico integrato svolte in territori non appartenenti all'ATO siano scorporate obbligatoriamente entro l'anno successivo a quello in cui compaiono a bilancio;
- tutte le deliberazioni di amministrazione straordinaria che possono essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell'affidamento in-house (variazione dell'oggetto sociale, acquisizione di aziende e/o rami d'azienda, ecc.) siano sottoposti a preventiva approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito;
- il piano finanziario del Gestore, in quanto parte integrante del Piano d'Ambito, sia sottoposto a preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito;

Sono comunicati all'Autorità d'Ambito:

- preventivamente all'approvazione, tutti gli atti fondamentali della gestione (piano industriale, budget, bilancio), per autonome valutazioni inerenti la compatibilità con il Piano d'Ambito;
- periodicamente, i dati fondamentali inerenti il controllo di gestione e le prestazioni erogate, affinché possa verificare il rispetto dei principi e degli standard di efficienza, economicità e qualità previsti dalla convenzione di affidamento.

7. Deliberazioni per l'esecuzione dell'accordo di programma.

I Comuni aderenti all'accordo di programma decidono, mediante conferenza di servizi con efficacia vincolante nei confronti di tutti i Comuni, a maggioranza qualificata del 66% da conteggiarsi secondo il numero di abitanti di riferimento e di 1/3 del numero dei Comuni aderenti, su:

- ogni questione inerente l'esecuzione del presente accordo di programma;
- eventuali modifiche o integrazioni delle clausole dell'accordo stesso, ferme restando le finalità ed i principi condivisi, garantendone l'adeguamento all'evoluzione del quadro normativo, con particolare riferimento agli organismi ed agli strumenti di governance;
- l'evoluzione del processo e del grado di integrazione delle SOT.

In via esemplificativa i Comuni, mediante conferenza dei servizi:

- approvano eventuali variazioni dello statuto del Gestore Unico d'Ambito;
- determinano la variazione del capitale sociale;
- determinano l'entità ed il contenuto delle azioni privilegiate e degli strumenti partecipativi da emettere a seguito dell'integrazione delle SOT, fissando il rapporto di concambio;
- conferiscono mandati professionali comuni per l'esecuzione dell'accordo stesso.

8. Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e interventi sostitutivi

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolto da un Collegio composto da cinque sindaci, di cui 3 di Comuni della Provincia di Novara e 2 di Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola con esclusione dei Comuni di Novara e di Verbania.

I membri del Collegio sono nominati e revocati dai Comuni a norma dell'art. 7. Allo stesso Collegio è conferito il potere di intervento surrogatorio di eventuali inadempienze dei Comuni partecipanti.

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale di SPA.

ARTICOLO 2 - SEDE E DOMICILIAZIONE

2.1 La società ha sede nel Comune di all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative senza stabile rappresentanza.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per tutto quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

2.3 Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, anche ai fini dell'articolo 2366 c.c. se di esso è stato autorizzato l'uso.

ARTICOLO 3 OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO N. 1.

3.2 Potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie, commerciali e qualsiasi altra operazione in genere ritenuta utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli, fidejussioni e concessioni di ipoteche nell'interesse della società, anche partecipando od associandosi in qualunque forma ad altre imprese o società, purché tali operazioni non rientrino tra quelle che la Legge riserva agli intermediari abilitati "ex lege" o a quelli abilitati dal Ministro del Tesoro, né tra quelle che la legge riserva alle società di intermediazione mobiliare.

ARTICOLO 4 DURATA

4 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2027.

ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

5.1 Il capitale sociale è di Euro ed è suddiviso in azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

5.2 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

5.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

5.4 In mancanza di diverso accordo, i versamenti si considerano effettuati a titolo di mutuo, con diritto alla restituzione, ma senza interessi. La società potrà procedere alla raccolta del risparmio tra i soci nel rispetto delle vigenti disposizioni previste dalla Legge Bancaria e dal CICR.

5.5 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera dell'Assemblea straordinaria.

5.6 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (diritto al rimborso del capitale ed alla partecipazione agli utili) o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2351 codice civile, di nominare un membro effettivo ed un membro supplente del Collegio sindacale.

ARTICOLO 6 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E PRELAZIONE

6.1 Potranno essere soci solo comuni o province dell'ATO n. 1, tenuto conto che la società è costituita a norma dell'art. 113 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per l'affidamento diretto del ciclo idrico integrato. 6.2 E' libero il trasferimento di azioni da province a comuni. In ogni altro caso di trasferimento si applicheranno le regole seguenti.

6.3 Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale complessivamente spettante a ciascun socio, rappresentata complessivamente dal numero di azioni di cui egli è titolare, ovvero un parte del pacchetto azionario di cui egli è titolare, in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti pertinenti a ciascuna singola azione.

6.4 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, donazione e costituzione del diritto di usufrutto. In tutti i casi in cui la

rev20nov06 2/9

natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

6.5 In tutte le precitate ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

6.6 I titoli dovranno riportare le norme che ne limitano la trasferibilità.

6.7 Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della intera partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione.

6.8 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

6.9 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 C.C.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella proposta.

6.10 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

6.11 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione a partire da 90 (novanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni da quello della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

6.12 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

ARTICOLO 7 RECESSO

7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione alla eventuale introduzione di clausole compromissorie e negli altri eventuali casi previsti obbligatoriamente dalla legge.

7.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

7.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il

recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all' organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall' esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, si applica l'articolo 1349 comma primo C.C..

7.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate. Le azioni inopstate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate, entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso, mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo C.C.. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto C.C.. Laddove alcuno degli eventuali creditori sociali si sia opposto alle deliberazioni di riduzione e l'opposizione sia stata accolta la società si scioglie.

ARTICOLO 8 CONTROLLO ANALOGO

7.6 L'esercizio da parte dei Comuni di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato attraverso l'assemblea ordinaria, che a tal fine dovrà essere convocata almeno con frequenza trimestrale. In tale veste, l'assemblea ordinaria provvede:

- alla valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società e delle sue controllate nonché del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi, con audizione, almeno due volte l'anno, del Presidente e del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato;
- all'approvazione del budget, del piano industriale, del piano degli investimenti e del bilancio pluriennale di previsione, sia propri che delle società controllate;
- all'approvazione del budget annuale d'esercizio delle attività direttamente espletate e del budget annuale consolidato con quelli delle SOT;
- all'approvazione degli aggiornamenti del budget a seguito di verifica trimestrale in corso d'esercizio;
- all'approvazione degli schemi dei contratti di servizio;
- all'approvazione dell'indirizzo strategico e delle più rilevanti operazioni.

7.7 Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi delle società prima che siano stati esaminati dall'Assemblea. Gli atti di amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

7.8 Si procederà inoltre alla nomina di una apposita Commissione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma tra i Comuni soci. Tale Commissione potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, potrà chiedere informazioni all'organo amministrativo ed eserciterà il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con successiva

relazione ai Comuni. Essa potrà inoltre formulare direttive ed indirizzi all'organo amministrativo che saranno vincolanti per lo stesso.

7.9 L'incarico di componente la Commissione è gratuito.

7.10 Inoltre, come stabilito dall'Atto di Indirizzo dell'Autorità d'Ambito, l'organo amministrativo opererà affinché:

- tutte le attività del servizio idrico integrato svolte in territori non appartenenti all'ATO siano scorporate obbligatoriamente entro l'anno successivo a quello in cui compaiono a bilancio;
- tutte le deliberazioni di amministrazione straordinaria che possono essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell'affidamento in-house (variazione dell'oggetto sociale, acquisizione di aziende e/orami d'azienda, ecc.) siano sottoposti a preventiva approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito;
- il piano finanziario del Gestore, in quanto parte integrante del Piano d'Ambito, sia sottoposta a preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito;

7.11 Sono comunicati all'Autorità d'Ambito:

- preventivamente all'approvazione, tutti gli atti fondamentali della gestione (piano industriale, budget, bilancio), per autonome valutazioni inerenti la compatibilità con il Piano d'Ambito;
- periodicamente, i dati fondamentali inerenti il controllo di gestione e le prestazioni erogate, affinché possa verificare il rispetto dei principi e degli standard di efficienza, economicità e qualità previsti dalla convenzione di affidamento.

ARTICOLO 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

9.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori, che non siano nominati a norma dell'art. 2449 c.c o dell'art. 2450 c.c.;
- la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

10.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo per le materie attribuite dal presente statuto all'organo amministrativo;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

8.1 L'attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questo casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

11.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio dell'ATO n. 1.

11.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

11.4 L' avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati in audiovideo conferenza;
- il giorno e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, secondo quanto previsto dal presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

8.1 L'assemblea può essere anche convocata mediante avviso inviato ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ricevuto dagli stessi almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, nonché con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

rev20nov06 5/9

ARTICOLO 12 ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

12.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

12.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA TOTALITARIA

13.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

13.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE DEI QUORUM

14.1 Tanto nelle assemblee ordinarie che nelle assemblee straordinarie le deliberazioni dovranno essere adottate con le presenze e le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 C.C..

14.2 Non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

14.3 E' comunque richiesto, per la seconda e per le ulteriori convocazioni il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- e) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

ARTICOLO 15 NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

15.1 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente mediante la verifica delle risultanze della iscrizione a libro soci ed esibiscano i propri titoli.

15.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

15.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

15.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

15.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

ARTICOLO 16 RINVIO DELL'ASSEMBLEA

15.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17 LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

17.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 C.C.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. I soci potranno lasciare in deposito i titoli presso la società.

17.2 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma C.C., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

17.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ARTICOLO 18 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

18.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

18.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

rev20nov06 6/9

18.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

18.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

18.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 19 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

19.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o rinuncia di questi, da altro socio, nel primo caso, o da altro Consigliere nel secondo caso, designati dall'Assemblea.

19.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

19.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

19.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

19.6 Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 20 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

20.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi; formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

20.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta in seguito nel presente statuto.

20.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 17.1) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

20.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 C.C..

ARTICOLO 21 MODALITÀ DI VOTO

21.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

21.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

rev20nov06 7/9

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto al deposito delle azioni ed abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare, che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario o l'adesione alle proposte di voto espresse dal Consiglio di Amministrazione o da altro azionista;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ARTICOLO 22 ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARI

22.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore, della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 23 AMMINISTRATORI: NOMINA, DURATA, COMPENSI

23.1 **La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 ad 11 membri.**

23.2 **Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dai Comuni soci a norma dell'art. 2449 c.c., secondo quanto previsto in apposito Accordo di Programma tra i Comuni stessi.**

23.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.4 **Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli amministratori mancanti vengono nominati dai Comuni soci a norma dell'art. 2449 c.c. secondo quanto previsto in apposito Accordo di Programma tra i Comuni stessi.**

23.5 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza ex art. 2390 C.C. salvo dispensa espressamente deliberata dall'Assemblea, all'atto della nomina.

23.6 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Consigliere Delegato o di membro del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 24 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, **salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo da parte dei Comuni.**

24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del Codice Civile.

rev20nov06 8/9

24.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

24.4 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

24.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri. In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 2381 C.C..

Il Consiglio potrà altresì nominare, anche al di fuori dei suoi membri, uno o più Direttori Generali stabilendone i relativi poteri e compensi.

Potranno essere nominati altresì institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 25 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE E VERBALIZZAZIONE

25.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

25.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. Nell' avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

25.3 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

25.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

25.5 In assenza di formale convocazione, le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

25.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

25.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 26 RAPPRESENTANZA SOCIALE

26.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

26.2 Spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del consiglio.

26.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 27 COLLEGIO SINDACALE

27.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può altresì esercitare il controllo contabile, qualora la società non si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 2409-bis 3° comma del Codice Civile e l'assemblea gli abbia demandato tale competenza.

27.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Un membro effettivo ed un membro supplente potrà essere nominato dai possessori degli strumenti partecipativi a norma della clausola 5.6 ove tali strumenti siano stati emessi. L'assemblea elegge gli altri membri del Collegio e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

27.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 C.C.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Qualora il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale lo stesso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

rev20nov06 9/9

27.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

27.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

27.6 La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28 IL REVISORE CONTABILE

28.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, qualora il controllo contabile non spetti al Collegio Sindacale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

28.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

28.3 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali.

28.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies C.C.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

28.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

ARTICOLO 29 BILANCIO E UTILI

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati a riserva, salvo diversa decisione dei soci, **che dovrà essere comunque compatibile con quanto previsto nel Piano d'Ambito**. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della Società trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 30 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 C.C.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater C.C.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti alla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

30.3 L'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, se nel caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Felice Monti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

=====

Per copia conforme all'originale:

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Besozzi Giovanni)

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

=====

